

IVA

La rettifica nel passaggio dal regime speciale all'ordinario e viceversa – II parte

di **Luigi Scappini**

Il regime speciale Iva in agricoltura, come delineato dall'articolo 34 DPR n. 633/72, rappresenta il **regime naturale**, tuttavia, il comma 11 prevede la possibilità di optare *“per l'applicazione dell'imposta nei **modi ordinari** dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”*.

L'opzione deve essere esercitata ai sensi dell'articolo 1 DPR n. 442/1997 e comporta, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 19bis2, comma 3 del DPR n. 633/72, l'obbligo di procedere alla **rettifica dell'Iva**, in ragione del differente sistema di detrazione dell'imposta e della necessità di evitare le **distorsioni** che si manifestavano in precedenza, quando, nel passaggio dal regime speciale a quello ordinario, non vi era la possibilità di “recuperare” l'Iva sugli acquisti non detratta e “in compenso” si doveva versare quella “incassata”, mentre nel caso inverso il meccanismo consentiva di “recuperare” l'Iva che il produttore agricolo aveva già detratto - utilizzando il regime ordinario - una seconda volta per mezzo del sistema forfettario.

Infatti, ai sensi dell'articolo richiamato, in ipotesi di **cambiamento nel regime Iva** applicato alle operazioni attive o al regime di detrazione dell'imposta assolta, è necessario procedere alla **rettifica della detrazione**.

In particolare, la rettifica avrà a oggetto i beni e i servizi non ancora **ceduti o utilizzati**, mentre, in riferimento ai beni strumentali ammortizzabili si deve avere riguardo al **quinquennio** dall'entrata in funzione, periodo elevato a un **decennio** dall'acquisto o dall'ultimazione se si tratta di immobili.

Dalla rettifica ne deriverà alternativamente: in ipotesi di passaggio da regime speciale a ordinario un **credito** di imposta, mentre nel caso inverso un **debito**.

In particolare, nel primo caso si avrà un credito di imposta da utilizzare nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui articolo 23 DPR n. 633/72.

Nell'ipotesi, invece, di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, ne deriva un debito di imposta da assolvere nella prima dichiarazione periodica utile e da annotare nel registro delle fatture emesse.

La rettifica deve essere confermata in sede di redazione della **dichiarazione Iva annuale** da presentare per l'anno cui si riferisce la stessa.

Il passaggio di regime avviene a **inizio anno**, con la conseguenza che, per poter effettuare l'opportuna rettifica, a fine anno è necessario procedere alla redazione di un **inventario** da cui risultino tutti i beni in giacenza per poter determinare l'Iva non detratta a suo tempo sugli stessi.

A tal fine si rende, ovviamente necessario, valorizzare, o per meglio dire valutare, i beni risultanti in **giacenza**.

La valutazione dei prodotti, quantificati e suddivisi per natura e qualità, deve essere effettuata utilizzando il **valore normale** a cui devono essere applicate le percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica in caso di passaggio da regime speciale a ordinario.

Il valore normale si utilizzerà per i prodotti agricoli "semilavorati" ottenuti dall'azienda mentre per quelli finiti, pronti per la vendita, il valore normale si può ricavare dal dell'azienda agricola e, in sua assenza, utilizzando le .

Più semplice la determinazione per le materie prime che sono state immesse nel ciclo produttivo dell'azienda quali mangimi, concimi, fertilizzanti, e simili, in quanto si dovrà fare riferimento alle relative **fatture di acquisto**.

Le fatture di acquisto dovranno essere utilizzate anche in presenza dei frutti pendenti presenti nelle coltivazioni dove non è stato ancora ultimato il relativo ciclo produttivo; in particolare si farà riferimento alle fatture per la determinazione dell'Iva relativa alle lavorazioni, alle semine, alle concimazioni, all'utilizzo degli antiparassitari e così via.

Come detto la rettifica deve essere operata in sede di dichiarazione annuale, secondo le modalità di cui all'articolo 19-bis2, comma 9 DPR n. 633/72; in tal senso si vedano le C.M. n. 44/E/2002 e n. 6/E/2005 dall'Agenzia delle Entrate.